SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Si dà avviso che alla pag. 76 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente amministrativo, sesta qualifica funzionale amministrativo-contabile, presso il dipartimento di chimica dell'Università di Udine. Tale diario sarà pubblicato nella 4ª serie speciale «CONCORSI *ed* ESAMI» n. 51 del 3 luglio 1998.

SOMMARIO

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Modena

Università di Parma

Università di Perugia

Università «La Sapienza» di Roma

Università di Teramo

Università di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113/L

LEGGE 18 giugno 1998, n. **207.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.

98G0251

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 giugno 1998, n. 205.

Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 8 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi annue per gli anni 1999 e 2000.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 1.462 milioni per il 1998 e di lire 731 milioni annue per gli anni 1999 e 2000.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.462 milioni per l'anno 1998 e a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2004):

Presentato dal sen. ELIA ed altri il 23 gennaio 1997.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 5 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 19 marzo 1997 e il 9 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 17 giugno 1997 (atto n. 2004/*A*).

Esaminato in aula il 24 settembre 1997 e deliberato il rinvio in commissione.

Nuovamente esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 1° ottobre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4764):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 20 aprile 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato alla IV commissione, in sede referente, il 22, 28 e 29 aprile 1998.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 3 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca: «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Nota all'art. 2:

— Per i titoli delle citate leggi n. 93 del 1994 e n. 549 del 1995, si veda nelle note all'art. 1.

98G0260

LEGGE 24 giugno 1998, n. **206**.

Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Visite dei parlamentari nelle strutture militari

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

Art. 2.

Strutture militari straniere e plurinazionali

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

Art. 3.

Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

Art. 4.

Stabilimenti di pena

1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

Art. 5.

Accesso senza preavviso

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.

Art. 6.

Regolamento di attuazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 39):

Presentato dal sen. BERTONI ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 giugno 1996, con parere della 4ª commissione.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 29 aprile 1997; 28 maggio 1997; 24 giugno 1997; 8, 9 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con atto n. 513 (sen. SEMENZATO ed altri); n. 1307 (sen. RUSSO SPENA ed altri); n. 1550 (sen. MANCONI ed altri); n. 2238 (sen. MUNDI ed altri); n. 2250 (sen. MANCA) il 31 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4099):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle commissioni II e III.

Esaminato dalle commissioni riunite I e IV il 15, 23, 29 aprile 1998; 26 maggio 1998;

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 4099/A) - relatori onorevoli BIELLI e RUZZANTE).

Esaminato in aula l'8 giugno 1998 ed approvato il 9 giugno 1998.

98G0254

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1998.

Rateazione alla società DUE CI S.r.l. dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 11 novembre 1997 con la quale la società DUE CI S.r.l., con sede in Numana, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta 1991/1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 136.888.950 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per le Marche, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 57.480.862 l'ammontare residuo dovuto e pari a L. 79.408.088;

Ritenuto, quindi che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 79.408.088 dovuto dalla società DUE CI S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Ancona nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

Il direttore centale: BEFERA

98A5754

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 giugno 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 10 giugno 1997 recante l'emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 1.000 milioni di franchi svizzeri, della durata di sette anni, al tasso di interesse del 3,25%.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e di collocamento dei titoli da emettere in lire, in ECU, in altre valute;

Visto il decreto ministeriale n. 179283 del 10 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 giugno 1997, n. 140, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, per un ammontare nominale pari a 1.000 milioni di franchi svizzeri, della durata di sette anni, al tasso di interesse fisso del 3,25%, ed in particolare l'art. 6, ove si prevede, tra l'altro, l'erogazione delle provvigioni relative al prestito;

Considerata l'opportunità di procedere alla rettifica di un errore materiale occorso alla redazione del terzo comma del predetto art. 6;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale del 10 giugno 1997, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Il tesoro riconoscerà, altresì, alla Credit Suisse First Boston, il primo luglio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1998 e fino al 1° luglio 2004, in coincidenza con il pagamento degli interessi, una commissione per il servizio finanziario del prestito, di importo pari allo 0,01% del capitale nominale del prestito stesso».

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A5755

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 giugno 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Sauna», «Sciacca», «Valle Belice» e «Sicilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Vista la domanda presentata dal Consorzio enologico «Kronion», con sede in Sciacca Terme (Agrigento), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca»;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998;

Considerato che non sono pervenute istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca» e all'approvazione del disciplinare di produzione in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine dei vini vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini già ad indicazione geografica tipica «Sciacca» ed è appovato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Sciacca» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Sciacca», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio n. 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'ap-

posito Albo dei vigneti dellla denominazione di origine controllata «Sciacca» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, comma 2, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sciacca», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini.

Allo scadere del predetto periodo provvisorio i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Sciacca», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1997 e di anni precedenti, purché veritiera e documentabile.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati gli estremi della denuncia medesima.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Sciacca» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 5 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SCIACCA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sciacca», è riservata ai seguenti vini:

«Sciacca» Bianco;
«Sciacca» Inzolia;
«Sciacca» Grecanico;
«Sciacca» Chardonnay;
«Sciacca» Riserva Rayana;
«Sciacca» Rosso;
«Sciacca» Nero d'Avola;
«Sciacca» Cabernet Sauvignon;
«Sciacca» Merlot;
«Sciacca» Sangiovese;
«Sciacca» Rosso riserva;
«Sciacca» Rosato,

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Sciacca» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dalle uve di vitigni provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione; ampelografica:

a) «Sciacca» Bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto Lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento;

b) La denominazione di origine controllata *«Sciacca»,* con la menzione di uno dei seguenti vitigni: *Grecanico Inzolia, Chardonnay,* è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento;

c) La denominazione di origine controllata *«Sciacca»*, con la menzione della sottozona *Rayana* obbligatoriamente preceduta dalla tipologia *riserva* è consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai vigneti nell'ambito aziendale composti da almeno l'80% di *Catarratto Lucido* e *Inzolia* congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento;

d) «Sciacca» Rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento;

e) La denominazione di origine controllata *«Sciacca» Rosso* con la menzione di uno dei seguenti vitigni: *Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese*, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento;

f) La denominazione di origine controllata *«Sciacca» Rosso Riserva* è consentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da almeno il 70% di *Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese* congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento;

g) La denominazione di origine controllata *«Sciacca» Rosato* è riservata, per almeno il 70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a denominazione di origine controllata *«Sciacca» Rosso*, o con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritte per i vini a denominazione di origine controllata *«Sciacca» Bianco e Rosso.*

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento.

Art. 3.

La produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini di cui all'art. 2, punti *a), b), d), e), f), g)*, devono provenire dagli interi territori amministrativi dei comuni di Sciacca e Caltabellotta in provincia di Agrigento.

La denominazione di origine controllata *«Sciacca» riserva Rayana* è consentita ai vini bianchi ottenuti dai vitigni di cui all'art. 2, punto *c)* provenienti esclusivamente dai terreni ricadenti nella zona ricadente nella provincia di Agrigento, così delimitata:

da una linea che partendo dal fiume Carboj segue in direzione est la ferrovia fino al punto di incontro con il vallone foce S. Marco che risale fino alla strada comunale Raganella in contrada Purgatorio. Imbocca detta strada fino a raggiungere l'ex S.S. 115 che segue fino all'incrocio con l'ex reggia trazzera Maragani e la consortile di collegamento tra l'ex S.S. 115 e Sciacca-Palermo a scorrimento veloce. Da qui la linea di delimitazione imbocca la strada consortile fino all'incrocio con la Sciacca-Palermo a scorrimento veloce che percorre per un breve tratto fino ad incontrare il fiume Carboj.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini, in ogni caso vanno escluse le uve provenienti da vigneti con forme di allevamento a tendone.

I nuovi vigneti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3.000 piante/Ha.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendosi tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

La resa massma di uva non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 punti *a), b), d), e) g)* e a 10 tonnellate per ettaro per i vini di cui all'art. 2 punti *c)* e *f)*.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata *«Sciacca»* devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata *«Sciacca»* devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente del 10,5% per i vini bianchi e rosati, 10,0% per i vini ottenuti dal vitigno *Grecanico* e 11,0% per i vini rossi.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata *«Sciacca» riserva Rayana*, prevista nel presente disciplinare, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,0%.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata *«Sciacca» Rosso riserva*, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%.

Le operazioni di vinificazione nonché di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento debbono essere effettuate nell'ambito della zona di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualità.

La resa delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di cui al presente disciplinare, non deve essere superiore al 70%.

Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vini di cui all'art. 2, sono consentiti, prima dell'immissione al consumo, la fermentazione e l'affinamento in piccole botti di legno.

È obbligo per i vini di cui all'art. 2, punti *c)* e *f)* che prima dell'immissione al consumo, siano stati sottoposti ad un periodo minimo di affinamento di anni 2, di cui almeno 1 in botte di legno.

Art. 6.

I vini della denominazione di origine controllata *«Sciacca»* all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) *«Sciacca» Bianco:*
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, fragrante;
sapore: secco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

2) *«Sciacca» Inzolia:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

3) *«Sciacca» Grecanico:*
colore: giallo paglierino tendente al chiaro;
odore: delicato, tipico;
sapore: armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

4) *«Sciacca» Chardonnay:*
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

5) *«Sciacca» riserva Rayana:*
colore: giallo dorato carico;
odore: intenso, persistente;
sapore: pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

6) *«Sciacca» rosso:*
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, asciutto;
sapore: leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

7) *«Sciacca» nero d'Avola:*
colore: rubino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

8) *«Sciacca» Cabernet Sauvignon:*
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

9) *«Sciacca» Merlot:*
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

10) *«Sciacca» Sangiovese:*
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

11) *«Sciacca» rosso Riserva:*
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: caratteristico;
sapore: corposo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

12) *«Sciacca» rosato:*
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fine, fragrante;
sapore: armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estrato secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata *«Sciacca»* è vietata l'utilizzazione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi *«superiore»*, *«extra»*, *«fine»*, *«scelto»* e simili.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle normative vigenti in materia.

I vini di cui al presente disciplinare devono riportare obbligatoriamente in etichetta, in modo veritiero e documentabile, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

La tappatura delle bottiglie deve essere fatta con tappi fino a 3 litri. Per le confezioni fino a 0.375 litri è ammesso il tappo a vite.

98A5696

DECRETO 10 giugno 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1982 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica dei vini «Delia Nivolelli»;

Visto il decreto dirigenziale 10 ottobre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice» e «Sicilia», per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto dirigenziale 24 novembre 1997 recante integrazione ai disciplinari di produzione dei

vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ericini» e «Delia Nivolelli», approvati con decreto dirigenziale 10 ottobre 1995;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori, dall'Unione provinciale agricoltori e dalla Federazione provinciale coltivatori diretti della provincia di Trapani, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli»;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998;

Considerato che non sono pervenute istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli» e all'approvazione del disciplinare di produzione in conformità al parere esrpresso e alla proposta fourmulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine dei vini vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini già ad indicazione geografica e ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti, della denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, comma 2, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui sono presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini.

Allo scadere del predetto periodo provvisorio i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione

che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1997 o di anni precedenti, purché veritiera e documentabile.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ed essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia in cui devono essere indicati gli estremi della denuncia medesima.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «DELIA NIVOLELLI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», accompagnata da una delle seguenti menzioni obbligatorie:

Chardonnay;
Damaschino;
Grecanico;
Grillo;
Inzolia;
Muller-Thurgau;
Sauvignon;
Nero d'Avola;
Merlot;
Pignatello o Perricone;
Sangiovese;
Syrah;
Bianco;
Rosso;
Spumante;
Novello,

è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della zona di produzione appresso indicata e rispondenti alle condizioni ed i requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Grillo;
Grecanico;
Damaschino;
Inzolia;
Chardonnay;
Muller-Thurgau;
Sauvignon;
Nero d'Avola;
Pignatello o Perricone;
Merlot;
Cabernet-Sauvignon;
Syrah;
Sangiovese,

è riservata ai vini ottenuti con almeno l'85% dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei suddetti vini anche le uve di altri vitigni, purché a bacca di colore analogo, autorizzati o raccomandati nella zona di produzione ed in misura non superiore al 15%.

b) La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» seguita dalla specificazione «Bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la segeunte composizione ampelografica:

Grecanico, Inzolia e Grillo, da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 65%.

Possono concorrere alla produzione di tale vino anche altri vitigni a bacca bianca, raccomandati od autorizzati per la provincia di Trapani, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

c) La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», seguita dalla specificazione «Rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah e Sangiovese da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 65%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera autorizzati o raccomandati nella provincia di Trapani, da soli o congiuntamente e fino ad un massimo del 35%.

d) La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» seguita dalla specificazione «spumante» è riservata al prodotto ottenuto dalle uve della varietà appresso indicate provenienti dai vigneti presenti in ambito aziendale:

Grecanico, Chardonnay, Inzolia, Damaschino e Grillo, da sole o congiuntaanente.

Nel caso che uno dei suddetti vitigni sia rappresentato per almeno l'85%, la denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» spumante può essere seguito dalla specificazione del relativo vitigno.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» aventi diritto alle menzioni di cui all'art. 2, lettere *a), b), c)* e *d),* comprende la parte del territorio dalla provincia di Trapani

ed in particolare i territori comunali di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e Salemi, individuati dalle sottoelencate particelle catastali:

a) comune di Mazara del Vallo: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230.

b) comune di Marsala: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 199, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255, 256, 257, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 372, 373.

c) comune di Petrosino: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa:

ex comune di Mazara del Vallo: 54, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 115, 133, 134, 150, 151;

ex comune di Marsala: 344, 345, 346, 348, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397. 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406.

d) comune di Salemi: il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità e tipicità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di medio impasto, di medio impasto tendenti all'argilloso o di medio impasto tendenti allo sciolto.

Sono da considerarsi inadatti e non possono essere iscritti nel predetto albo i vigneti situati in terreni umidi o in terreni a predominanza di argilla pliocenica o comunque in terreni fortemente argillosi, anche se ricadenti d'interno della zona di produzione.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Sono escluse le forme di allevamento a tendone.

La densità d'impianto non deve essere inferiore a 2.500 piante per ettaro (con forme di allevamento a controspalliera o ad alberello); per i nuovi impianti la densità non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

È consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,5 per tutte le tipologie di cui all'art. 2.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi.

In annate eccezionalmente sfavorevoli la regione Siciliana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche de vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Trapani, ad eccezione della tipologia «Spumante» per la quale la presa di spuma può effettuarsi anche al di fuori della zona di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:

9,5% per la tipologia spumante;

10,5% per tutti i vini bianchi;

11,5% per tutti i vini rossi.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Delia Nivolelli» Chardonnay:*

colore: giallo paglierino, più o meno intenso con sfumature talvolta verdognole;

odore: fruttato, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno vellutato, fruttato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

2) *«Delia Nivolelli» Damaschino:*

coore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,7 g/l.

3) *«Delia Nivolelli» Grecanico:*

colore: giallo paglierino tenue con riflessi talvolta verdognoli;

odore: delicato più o meno fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

4) *«Delia Nivolelli» Grillo:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

5) *«Delia Nivolelli» Inzolia:*

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4.5 g/l.

6) *«Delia Nivolelli» Muller-Thurgau:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: tipico, delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

7) *«Delia Nivolelli» Sauvignon:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: cratteristico, delicato, gradevole;

sapore: caratteristico, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

8) *«Delia Nivolelli» Nero d'Avola:*

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole, più o meno intenso;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,8 g/l.

9) *«Delia Nivolelli» Cabernet Sauvignon:*

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: aciutto, pieno, caratteristico, gradevole, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,8 g/l.

10) *«Delia Nivolelli» Merlot:*

colore: rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,8 g/l.

11) *«Delia Nivolelli» Syrah:*

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, intenso, delicato e leggermente speziato;

sapore: asciutto, di giusto corpo e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,8 g/l.

12) *«Delia Nivolelli» Pignatello e Perricone:*

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

13) *«Delia Nivolelli» Sangiovese:*

colore: rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: vinoso, con profumo delicato;

sapore: armonico, asciutto, di giusto corpo, un pò tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

14) *«Delia Nivolelli» Bianco:*

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi talvolta verdognoli;

odore: delicato, più o meno fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

15) *«Delia Nivolelli» Rosso:*

colore: rosso più o meno intenso, granato vivace, con riflessi arancione se invecchiato;

odore: vinoso, con profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,7 g/l.

16) «*Delia Nivolelli*» *Spumante:*

spuma: fine, vivace e persistente;

colore: paglierino chiaro, con riflessi talvolta verdolini;

odore: delicato, più o meno fruttato;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l.

17) «*Delia Nivolelli*» *Novello Rosso:*

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità e dell'estratto secco sopra indicati.

Art. 7.

I vini rossi della denominazione di origine controllata «Delia Novelli» ottenuti con idonee tecniche di vinificazione ed imbottigliati in conformità alla normativa specifica vigente, possono essere designati con il termine «Novello».

I vini rossi della denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» se sottoposti ad un periodo minimo d'invecchiamento di due anni possono portare in etichetta la qualificazione «Riserva».

Il periodo di invecchiamento, obbligatorio per i vini di cui sopra decorre dal 1° gennaio successivo all'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggintiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, poderi, vigenti, zone e località, compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto a condizione che le medesime indicazioni:

vengano indicate, all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia nella scheda annuale di produzione delle uve e che le stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai flui della vinificazione;

rispondano inoltre alle condizioni stabilite dalle normative U.E. e nazionali in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione di cui al presente disciplinare, tranne che per lo spumante.

Il vino a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» Bianco, prodotto nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al precedente art. 6, può essere immesso al consumo anche nel tipo frizzante naturale. In tal caso in etichetta è obbligatoria l'indicazione del termine «frizzante».

I vini a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», per l'immissione ai consumo devono essere confezionati in recipienti di vetro, di volume non superiore a 5 litri.

98A5697

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 giugno 1998.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati presso le camere di commercio di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI
E DEI SERVIZI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visto il decreto del Presidente della regione della Sicilia 8 aprile 1997, n. 21, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici, in particolare gli articoli 2 e 3;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio della Sicilia di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione relativa alla riunione del 5 giugno 1998 del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1995 per la verifica dei predetti dati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive della predetta relazione;

Riscontrata l'urgenza di provvedere alla pubblicazine dei dati in argomento;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante tra l'altro nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

1. I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio interessate, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

2. Si dispone la pubblicazine dei dati di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: CINTI

ALLEGATO *A*

Camera di commercio di Agrigento

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	17.039	19,2	276,9
Industria	2.491	16,8	584,5
Artigianato	6.450	12,9	390,3
Commercio	10.951	21,9	764,1
Cooperative	1.734	4,6	197,4
Turismo	1.301	4,2	102,8
Trasporti e spedizioni	1.066	6,4	307,0
Credito	250	2,6	251,0
Assicurazioni	225	0,6	16,6
Servizi alle imprese	892	4,7	188,4
Pesca	420	1,8	70,3
Altri settori	330	4,4	279,7
Totale	**43.149**	**100,0**	**3.428,8**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Caltanissetta

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	7.293	11,7	225,1
Industria	2.564	25,8	575,0
Artigianato	3.919	14,1	244,9
Commercio	7.030	20,9	426,1
Cooperative	1.431	4,0	99,1
Turismo	705	3,1	50,3
Trasporti e spedizioni	1.136	7,7	200,7
Credito	132	2,2	116,1
Assicurazioni	172	0,9	17,4
Servizi alle imprese	880	5,6	123,3
Pesca	29	0,0	0,7
Altri settori	356	3,9	150,0
Totale	**25.649**	**100,0**	**2.228,7**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Catania

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	19.717	9,9	476,6
Industria	6.525	19,7	1.851,0
Artigianato	15.508	13,1	948,6
Commercio	27.719	26,8	2.152,7
Cooperative	2.236	2,2	255,2
Turismo	1.887	3,6	236,6
Trasporti e spedizioni	3.662	8,3	970,6
Credito	552	2,5	591,2
Assicurazioni	612	1,0	83,7
Servizi alle imprese	3.597	6,9	830,3
Pesca	391	0,3	29,7
Altri settori	1.311	5,8	1.067,2
Totale	**83.717**	**100,0**	**9.493,5**

(*) *Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative,* vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Enna

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	4.603	18,6	156,9
Industria	712	17,2	251,6
Artigianato	2.883	16,8	194,4
Commercio	3.473	19,6	281,2
Cooperative	518	4,6	76,8
Turismo	360	3,7	36,0
Trasporti e spedizioni	463	5,9	118,2
Credito	73	1,9	72,8
Assicurazioni	87	0,6	7,6
Servizi alle imprese	432	7,3	122,9
Pesca	0	0,0	0,1
Altri settori	114	4,0	97,5
Totale	**13.717**	**100,0**	**1.416,0**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Messina

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	6.912	16,6	338,5
Industria	6.326	16,0	1.201,6
Artigianato	11.002	13,5	748,7
Commercio	20.074	20,5	1.224,6
Cooperative	2.262	3,6	269,9
Turismo	2.796	6,1	273,5
Trasporti e spedizioni	3.283	9,8	820,9
Credito	351	2,0	363,4
Assicurazioni	537	0,7	40,9
Servizi alle imprese	2.462	6,6	572,9
Pesca	286	0,4	32,5
Altri settori	922	4,3	484,8
Totale	**57.213**	**100,0**	**6.372,0**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Palermo

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	11.111	8,0	462,6
Industria	6.073	20,1	2.209,7
Artigianato	16.544	12,3	1.016,2
Commercio	26.800	22,3	1.957,5
Cooperative	2.673	2,9	355,6
Turismo	2.373	4,4	304,4
Trasporti e spedizioni	2.377	11,1	1.531,5
Credito	646	5,0	1.391,9
Assicurazioni	719	0,9	98,2
Servizi alle imprese	3.298	6,7	807,2
Pesca	325	0,5	62,0
Altri settori	1.151	5,8	945,1
Totale	**74.088**	**100,0**	**11.141,9**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Ragusa

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	9.402	27,0	629,7
Industria	1.288	11,4	366,2
Artigianato	5.879	15,6	394,2
Commercio	7.085	21,6	611,1
Cooperative	627	2,7	105,3
Turismo	711	3,6	74,4
Trasporti e spedizioni	1.008	5,1	194,8
Credito	148	1,7	143,4
Assicurazioni	158	0,6	14,4
Servizi alle imprese	1.016	6,0	207,0
Pesca	181	0,3	11,4
Altri settori	298	4,5	260,7
Totale	**27.801**	**100**	**3.012,5**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Siracusa

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	7.236	10,5	373,1
Industria	1.831	27,3	1.065,4
Artigianato	5.804	11,3	323,7
Commercio	7.981	20,8	670,1
Cooperative	1.062	3,1	144,1
Turismo	950	3,7	85,6
Trasporti e spedizioni	966	7,2	318,9
Credito	225	2,1	200,5
Assicurazioni	230	0,8	24,4
Servizi alle imprese	1.328	6,6	272,0
Pesca	352	1,1	43,0
Altri settori	427	5,3	267,2
Totale	**28.391**	**100,0**	**3.787,9**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

Camera di commercio di Trapani

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	23.199	14,1	335,9
Industria	2.822	14,4	509,0
Artigianato	6.641	15,7	450,1
Commercio	10.909	22,1	617,2
Cooperative	1.337	4,8	196,6
Turismo	1.087	4,1	100,7
Trasporti e spedizioni	1.176	6,2	280,0
Credito	255	3,6	328,1
Assicurazioni	353	0,9	24,1
Servizi alle imprese	1.504	6,1	225,6
Pesca	829	4,3	178,0
Altri settori	419	3,8	202,2
Totale	**50.529**	**100,0**	**3.447,4**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

98A5758

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Le Torri - Società cooperativa a r.l.», in Camposampiero.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 21 dicembre 1993 nei confronti della società «Le Torri - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile in quanto dal 1986 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Le Torri - Società cooperativa a r.l.», avente sede in Camposampiero (Padova) per rogito notaio dott. Todeschini Gregorio in data 4 febbraio 1984, repertorio n. 80845, registro società n. 21468, tribunale di Padova - BUSC n. 1785/204003 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5582

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Valsanzibio - Società cooperativa a r.l.», in Valsanzibio di Galzignano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 18 agosto 1994 nei confronti della società «Valsanzibio - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Valsanzibio - Società cooperativa a r.l.», avente sede in Valsanzibio di Galzignano (Padova) per rogito notaio dott. Camporese Loris, in data 8 novembre 1989, repertorio n. 182, registro società n. 34707, tribunale di Padova - BUSC n. 2086/246030 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5583

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della «Società cooperativa commerciale manifattura a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 4 dicembre 1993 nei confronti della «Società coopera-

tiva commerciale manifattura a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della «Società cooperativa commerciale manifattura a r.l.», avente sede in Padova per rogito notaio dott.ssa Lorenzetto Peserico Annalisa, in data 29 aprile 1991, repertorio n. 6219, registro società n. 37698, tribunale di Padova - BUSC n. 2148/254494 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5584

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Anonima cooperativa di lavoro Annibale Miolo a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 30 ottobre 1995 nei confronti della società «Anonima cooperativa di lavoro Annibale Miolo a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Anonima cooperativa di lavoro Annibale Miolo a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Lorenzo Canal, in data 16 novembre 1936, registro società n. 1616, tribunale di Padova - BUSC n. 595/18405 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5585

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Commerlat - Società cooperativa» a r.l., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 novembre 1987 nei confronti della società «Commerlat - Società cooperativa» a r.l., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni prevista dall'art. 2544 del codice civile in quanto dal 1978 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Commerlat - Società cooperativa» a r.l., avente sede in Padova per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 15 febbraio 1974, repertorio n. 23371, registro società n. 7402, tribunale di Padova - BUSC n. 1134/114824 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5586

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa edile tra muratori e manovali Agna» a r.l., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 22 aprile 1995 nei confronti della societa «Cooperativa edile tra muratori e manovali Agna» a r.l., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni prevista dall'art. 2544 del codice civile in quanto dal 1971 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa edile tra muratori e manovali Agna» a r.l., avente sede in Padova per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 11 giugno 1964, repertorio n. 13658, registro società n. 5704, tribunale di Padova, BUSC n. 475/88142, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5587

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa Aurora a r.l.», in Correzzola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 21 aprile 1995 nei confronti della società «Cooperativa Aurora a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni prevista dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa Aurora a r.l.», avente sede in Correzzola (Padova) per rogito notaio dott. Aldo Alessandrini in data 12 gennaio 1953, repertorio n. 7732, registro società n. 3739, tribunale di Padova - BUSC n. 124/41405 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5588

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Editoriale Italia» a r.l., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 13 luglio 1992 nei confronti della società cooperativa «Editoriale Italia» a r.l., dal quale risulta che la mede-

sima si trova nelle condizioni prevista dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1991 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa «Editoriale Italia» a r.l., avente sede in Padova per rogito notaio dott. Salerni Giuliano in data 12 giugno 1986, repertorio n. 9673, registro società n. 26862, tribunale di Padova - BUSC n. 1906/220691 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5589

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia e servizi finanziari confautonomi» a r.l., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 10 maggio 1997 nei confronti della «Cooperativa di garanzia e servizi finanziari confautonomi» a r.l., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni prevista dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia e servizi finanziari confautonomi» a r.l., avente sede in Padova per rogito notaio dott. Lorenzo Todeschini in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12690, registro società n. 37015, tribunale di Padova - BUSC n. 2120/252156, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5590

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia confautonomi del Montello» a r.l., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 4 marzo 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia confautonomi del Montello» a r.l., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia confautonomi del Montello» a r.l., avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12692, registro società n. 37017, tribunale di Padova - BUSC n. 2131/252165, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5591

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia e fidejussioni confautonomi» a r.l., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 26 agosto 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia e fidejussioni confautonomi» a r.l., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni prevista dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia e fidejussioni confautonomi» a r.l., avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12703, registro società n. 37027, tribunale di Padova - BUSC n. 2142/252175, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5592

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia confautonomi La Rocca a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 settembre 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia confautonomi La Rocca a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni prevista dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi La Rocca a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12694, registro società n. 37019, tribunale di Padova - BUSC n. 2133/252167, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5593

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia, artigianato, commercio, turismo» a r.l., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 30 agosto 1996 nei confronti della società «Cooperativa

di garanzia, artigianato, commercio, turismo» a r.l., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni prevista dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia, artigianato, commercio, turismo» a r.l., avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12689, registro società n. 37014, tribunale di Padova - BUSC n. 2129/252163, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5594

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Magistri a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 4 gennaio 1995 nei confronti della società cooperativa «Magistri a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1990 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa «Magistri a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. De Julio Giovanni in data 14 novembre 1954, repertorio n. 106, registro società n. 4012, tribunale di Padova, BUSC n. 684/95618, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5595

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa triveneta pulizie a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 15 aprile 1993 nei confronti della società «Cooperativa triveneta pulizie a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1991 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa triveneta pulizie a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Franceschetti Francesco in data 26 maggio 1984, repertorio n. 22847, registro società n. 21954, tribunale di Padova, BUSC n. 1795/206167, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5596

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa culturale fratelli Rosselli a r.l.», in Piove di Sacco.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 9 novembre 1993 nei confronti della società «Cooperativa culturale fratelli Rosselli a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1982 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa culturale fratelli Rosselli a r.l.», avente sede in Piove di Sacco (Padova), per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 24 novembre 1980, repertorio n. 50587, registro società n. 15410, tribunale di Padova, BUSC n. 1594/180683, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5597

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Alicoop a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 25 maggio 1994 nei confronti della società cooperativa «Alicoop a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1987 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa «Alicoop a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Holler Remo in data 31 maggio 1982, repertorio n. 23397, registro società n. 18583, tribunale di Padova, BUSC n. 1692/192068, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A5598

DECRETO 4 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus 86», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Domus 86», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pasquale Cordasco, in data 2 dicembre 1986, repertorio n. 10419, registro società n. 1478/87, tribunale di Roma, BUSC n. 29834/225628.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 maggio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A5599

DECRETO 4 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Spazio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Spazio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Aldo Rizzo, in data 14 gennaio 1977, repertorio n. 474, registro società n. 911/77, tribunale di Roma, BUSC n. 23579/150391.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 maggio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A5600

DECRETO 4 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Selva Fiorita», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Selva Fiorita», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Manzi, in data 17 gennaio 1991, repertorio n. 34463, registro società n. 1853/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32408/253202.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 maggio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A5601

DECRETO 4 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Villa Hermosa 92», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata,

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Villa Hermosa 92», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo, in data 22 marzo 1991, repertorio n. 75409, registro società n. 4646/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32357/252454.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 maggio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A5602

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Vigili urbani» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Vigili urbani» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 13 febbraio 1980, repertorio n. 4711, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4656, BUSC posizione n. 2266/175998, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5603

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Rita» a r.l., in San Severo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Rita» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo in data 26 agosto 1985, repertorio n. 104083, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7722, BUSC posizione n. 3303/215862, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5604

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Tetto VII» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Tetto VII» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 25 giugno 1980, repertorio n. 2626, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4726, BUSC posizione n. 2305/177730, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5605

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Verde arcobaleno» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Verde arcobaleno» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 17 dicembre 1980, repertorio n. 5743, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4963, BUSC posizione n. 2391/180778, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5606

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Indaco arcobaleno» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Indaco arcobaleno» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 17 dicembre 1980, repertorio n. 5744, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4964, BUSC posizione n. 2392/180779, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5607

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Solarium 1979» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Solarium 1979» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 26 ottobre 1979, repertorio n. 9487, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4386, BUSC posizione n. 2145/171427, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5608

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Daunia 1979» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Daunia 1979» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 22 novembre 1979, repertorio n. 9627, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4501, BUSC posizione n. 2222/174530, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5609

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Genziana» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione

generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Genziana» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 22 novembre 1979, repertorio n. 9631, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4476, BUSC posizione n. 2220/174528, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5610

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Vele Azzurre» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Vele Azzurre» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gennaro Benincasa in data 7 dicembre 1984, repertorio n. 367, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6867, BUSC posizione n. 3024/307952, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5611

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Olimpia» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Olimpia» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emilio Pennacchio in data 15 marzo 1972, repertorio n. 264729, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2751, BUSC posizione n. 1280/121889, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5612

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fortuna» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Fortuna» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 25 novembre 1971, repertorio n. 113660, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2618, BUSC posizione n. 1193/118041, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5613

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Fenice» a r.l., in San Ferdinando di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Fenice» a r.l., con sede nel comune di San Ferdinando di Puglia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 12 ottobre 1979, repertorio n. 126168, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4401, BUSC posizione n. 2137/171419, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5614

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Avvenire» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Avvenire» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa in data 10 giugno 1983, repertorio n. 40388, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6125, BUSC posizione n. 2877/201051, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5615

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Aldo Moro» a r.l., in Stornara.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Aldo Moro» a r.l., con sede nel comune di Stornara, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 10 aprile 1980, repertorio n. 2831, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4820, BUSC posizione n. 2343/178984, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5616

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sole» a r.l., in San Giovanni Rotondo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Il Sole» a r.l., con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 2 agosto 1995, repertorio n. 89733, tribunale di Foggia, registro imprese n. 13637, BUSC posizione n. 4540/272079, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5617

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fattoria sociale Daunia Vis» a r.l., in Vieste.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Fattoria sociale Daunia Vis» a r.l., con sede nel comune di Vieste, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 17 ottobre 1989, repertorio n. 57765, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10449, BUSC posizione n. 3993/243858, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5618

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ma.Te.» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ma.Te.» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 22 marzo 1985, repertorio n. 7372, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7221, BUSC posizione n. 3112/210391, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5619

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Alba» a r.l., in Sannicandro Garganico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Alba» a r.l., con sede nel comune di Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 31 gennaio 1985, repertorio n. 16993, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1602, BUSC posizione n. 3087/209899, è

sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5620

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Apulia» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Apulia» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 26 febbraio 1991, repertorio n. 13091, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11387, BUSC posizione n. 4194/253280, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5621

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «L'aratro» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «L'aratro» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 2 agosto 1984, repertorio n. 22043, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6596, BUSC posizione n. 2967/205945, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 7 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5622

DECRETO 20 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.R.As.» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provin-

ciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Co.R.As.» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Frattarolo in data 2 luglio 1985, repertorio n. 6375, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7420, B.U.S.C. posizione n. 3240/212896, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 20 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5623

DECRETO 20 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola S. Vito» a r.l., in Celle S. Vito.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola S. Vito» a r.l., con sede nel comune di Celle S. Vito, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 3 novembre 1982, repertorio n. 25631, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1277, B.U.S.C. posizione n. 2827/198512, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 20 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5624

DECRETO 20 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Orsara 2000» a r.l., in Orsara di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Orsara 2000» a r.l., con sede nel comune di Orsara di Puglia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 9 gennaio 1989, repertorio n. 12914, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10073, B.U.S.C. posizione n. 3978/242944, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 20 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5625

DECRETO 20 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Semoliere del Tavoliere» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Semoliere del Tavoliere» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Riccardo Fucci in data 15 settembre 1995, repertorio n. 516, tribunale di Foggia, registro imprese n. 13620, B.U.S.C. posizione n. 4537/271938, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 20 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5626

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ca.Mu.Fer» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Ca.Mu.Fer» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 23 aprile 1993, repertorio n. 27539, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12465, B.U.S.C. posizione n. 4585/275820, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5627

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Blue Animation Team Service» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Blue Animation Team Service» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Augelli Michele in data 28 aprile 1988, repertorio n. 1400, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9667, B.U.S.C. posizione n. 3827/235677, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5628

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Pineta» a r.l., in Sant'Agata di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La Pineta» a r.l., con sede nel comune di Sant'Agata di Puglia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 23 dicembre 1993, repertorio n. 28712, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12889, B.U.S.C. posizione n. 4469/268042, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5629

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La nuova agricola» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La nuova agricola» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 11 ottobre 1984, repertorio n. 22865, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6689, B.U.S.C. posizione n. 2998/206744, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5630

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Daunia distribuzione» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Daunia distribuzione» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta in data 6 novembre 1981, repertorio n. 31642, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5376, B.U.S.C. posizione n. 2579/187593, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5631

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Piana Misante» a r.l., in Castelnuovo della Daunia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Piana Misante» a r.l., con sede nel comune di Castelnuovo della Daunia, costituita per rogito notaio Arturo Salerno in data 5 febbraio 1981, repertorio n. 70141, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1073, B.U.S.C. posizione n. 2428/181702, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5632

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Lince» a r.l., in Deliceto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La Lince» a r.l., con sede nel comune di Deliceto, costituita per rogito notaio Antonietta Minichiello in data 24 settembre 1988, repertorio n. 2075, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9856, B.U.S.C. posizione n. 3852/237339, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5633

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Giovani 87» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Giovani 87» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 4 giugno 1987, repertorio n. 22814, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9048, B.U.S.C. posizione n. 3698/229460, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5634

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo Adriatico» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Gruppo Adriatico» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Maria Marzano in data 30 giugno 1972, repertorio n. 4589, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2720, B.U.S.C. posizione n. 1239/120142, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5635

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Art Camera» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Art Camera» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Germano Benincasa in data 15 aprile 1985, repertorio n. 440, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7269, B.U.S.C. posizione n. 3154/211282, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5636

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lucar Gessi» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1036(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Lucar Gessi» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto in data 5 luglio 1985, repertorio n. 28119, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1755, B.U.S.C. posizione n. 3276/215079, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5637

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Promotur» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1111(16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Promotur» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco in data 24 novembre 1993, repertorio n. 12920, tribunale di Lucera, registro imprese n. 3227, B.U.S.C. posizione n. 4421/265103, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5638

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Maria SS. della Stella» a r.l., in Stornarella.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Maria SS. della Stella» a r.l., con sede nel comune di Stornarella, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 16 febbraio 1978, repertorio n. 20983, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3943, B.U.S.C. posizione n. 1901/158188, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5639

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Romana» a r.l., in Orta Nova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Romana» a r.l., con sede nel comune di Orta Nova, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 16 febbraio 1976, repertorio n. 19121, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3566, B.U.S.C. posizione n. 2577/187204, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5640

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Foggia» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Foggia» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 22 maggio 1971, repertorio n. 9173, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2581, B.U.S.C. posizione n. 1202/118316, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5641

DECRETO 27 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Renana» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Renana» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Luigi Tacchi Ventura in data 28 ottobre 1972, repertorio n. 37511, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2901, B.U.S.C. posizione n. 1331/125456, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Foggia, 27 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5642

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.S. Compagnia scrittori», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «C.S. Compagnia scrittori», con sede in Roma, costituita con rogito notaio dott. Gullo Paolo in data 30 novembre 1973, repertorio n. 3245, registro società n. 865/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21302/122934.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° giugno 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A5646

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Alba 87», in Marino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Alba 87», con sede in Marino, costituita con rogito notaio dott. Bonadies Giulio in data 2 ottobre 1987, repertorio n. 11227, registro società n. 7134/87, tribunale di Velletri, BUSC n. 30348/231472.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° giugno 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A5647

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Castrense», in Grotte di Castro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577, del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 28 aprile 1998, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Castrense», con sede nel comune di Grotte di Castro, costituita per rogito notaio Teodoro Orzi in data 1° agosto 1972, repertorio n. 30711, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 2008, BUSC posizione n. 838/121092 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400, del 17 luglio 1975.

Viterbo, 1° giugno 1998

Il dirigente: BARBATO

98A5648

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nova ecologica», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 28 aprile 1998, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nova ecologica», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Luciano D'Alessandro in data 18 febbraio 1989, repertorio n. 111517, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 7518, BUSC posizione n. 1684/239505, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 1° giugno 1998

Il direttore: BARBATO

98A5649

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fratelli Rosselli», in Vetralla.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 28 aprile 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Fratelli Rosselli», con sede nel comune di Vetralla, costituita per rogito notaio Mario Simoni in data 13 dicembre 1979, repertorio n. 21768, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 3365, BUSC posizione n. 1253/172870, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 1° giugno 1998

Il direttore: BARBATO

98A5650

DECRETO 2 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione 1;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Francesco Saverio Nitti», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Vomero Omero in data 26 gennaio 1985, registro società n. 1136 del tribunale di Melfi, BUSC n. 1723;

2) società cooperativa «Apollo 11», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Vomero Omero in data 26 gennaio 1985, registro società n. 1135 del tribunale di Melfi, BUSC n. 1724;

3) società cooperativa «Giugno», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Vomero Omero in data 22 giugno 1983, registro società n. 994 del tribunale di Melfi, BUSC n. 1599;

4) società cooperativa «Pro.Ge. Casa Uno», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Zotta Domenico A. in data 19 dicembre 1983, registro società n. 2514 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1650;

5) società cooperativa «Pro.Ge. Casa Due», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Zotta Domenico A. in data 19 dicembre 1983, registro società n. 2515 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1651;

Potenza, 2 giugno 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A5756

DECRETO 9 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Edilizia 88», in Volturara Irpina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia a r.l. è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Edilizia 88», con sede sociale in Volturara Irpina (Avellino), costituita in data 31 marzo 1988 per rogito notaio Domenico Sarno, repertorio n. 83844, registro società n. 5552 del tribunale di Avellino (BUSC n. 1743/234470).

Avellino, 9 giugno 1998

Il direttore: D'ARGENTO

98A5651

DECRETO 9 giugno 1998.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione del settore energia», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come integrato e modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo, adottato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, ed in particolare il comma 5 dell'art. 9 in tema di riconoscimento della personalità giuridica;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista l'istanza presentata in data 4 marzo 1998 dell'«Associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione del settore energia» per la concessione della personalità giuridica;

Visto l'atto costitutivo dell'associazione predetta, a rogito del notaio dott. Giancarlo Castorina in data 20 dicembre 1996, atto repertorio 3673, rogito 755;

Visto lo statuto dell'associazione in parola, approvato dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione con la delibera 21 maggio 1998, con la quale l'associazione medesima è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

Decreta:

All'«Associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione del settore energia», con sede in Roma, piazzale E. Mattei, 1, è riconosciuta la personalità giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1998

Il Ministro: TREU

98A5757

DECRETO 10 giugno 1998.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilità di cui al sopra citato art. 180 può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal consiglio di amministrazione del'INAIL in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale dell'assegno di cui sopra;

Vista la delibera n. 372 del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata, ai sensi dell'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 5 maggio 1998, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1998;

Considerato che la misura proposta è stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1996 e il 1997 e registrata dall'ISTAT;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1998 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa è stabilito in L. 356.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: TREU

98A5652

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 giugno 1998.

Approvazione del modello di registro delle patenti nautiche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL NAVIGLIO

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante norme sull'«attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto» che prevede l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997, recante il «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche», il quale prevede che le patenti nautiche rilasciate devono essere annotate in un apposito registro, il cui modello deve essere apportato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione del modello del registro per le patenti nautiche;

Decreta:

È approvato il modello di registro delle patenti nautiche rilasciate, conforme all'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1998

Il direttore generale: MUCCI

ALLEGATO *A*

REGISTRO DELLE PATENTI NAUTICHE

Stampato	*Estremi del rilascio*			*Generalità e residenza del titolare della patente*			*Annotazioni (2)*
Numero	*Patente N°*	*Tipo (1)*	*Data rilascio*	*Cognome e nome*	*Luogo e data di nascita*	*Residenza (e cambio di residenza)*	

(1) indicare A A-motore, B B-motore - Nave.
(2) Spazio per la convalida, il rilascio duplicato e i provvedimenti di sospensione e di revoca delle patenti.

98A5817

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sull'autonomia delle università, in particolare il comma 6;

Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione, in particolare l'art. 20;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento delle attività amministrative, in particolare l'art. 17, comma 25, e seguenti;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Modena;

Visto in particolare l'art. 60 dello statuto che dispone circa le modalità di revisione dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, per la determinazione degli obiettivi della programmazione del sistema universitario nazionale per il triennio 1998/2000;

Viste la deliberazione assunta da senato accademico, consiglio di amministrazione e commissione permanente affari costituzionali, riuniti in seduta congiunta in data 24 marzo 1998, relativa alle modifiche dello statuto di autonomia per la trasformazione dell'Ateneo;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Università degli studi di Modena, la provincia di Reggio Emilia, il comune di Reggio Emilia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, la Fondazione Manodori di Reggio Emilia e la società «Reggio città degli studi S.p.a.», sottoscritto in data 27 maggio 1998;

Constatato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989, il Ministero, con nota del 28 maggio 1998, prot. 727, non ha segnalato alcun rilievo all'articolato proposto;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione delle iniziative previste dal progetto di trasformazione dell'Università di Modena in «Università degli studi di Modena e Reggio Emilia», secondo il modello a rete di sedi, procedere tempestivamente all'adozione della modifica di statuto di che trattasi, in quanto è prevista, a partire dall'anno accademico 1998/1999, l'attivazione presso la sede di Reggio Emilia di nuovi corsi di studio e, conseguentemente, sussistono fondamentali esigenze di trasparenza e di chiarezza di informazione nei confronti degli studenti;

Considerata l'urgenza di emanare il bando per l'iscrizione anche ai nuovi corsi di studio con sede a Reggio Emilia in un quadro di sufficiente chiarezza per gli studenti;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Modena è cosi modificato negli articoli sotto riportati ed integrato con un articolo relativo alle norme transitorie:

Art. 1 *(Finalità ed autonomia dell'Università)*. — 1. L'Università di Modena e di Reggio Emilia, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è persona giuridica pubblica dotata di piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, che ha per fine l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

2. L'Università realizza i propri fini in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, promuovendo la ricerca, lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la preparazione culturale e professionale degli studenti.

3. L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi che fanno espressamente riferimento alle Università nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4. L'Università persegue i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone ed enti esterni.

5. L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonché la loro diffusione all'esterno.

Art. 2 *(Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica.* — 1. L'Università realizza le sue finalità tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi ed in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.

2. L'Università conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza e di individuazione delle competenze e responsabilità di tutto il personale.

3. L'Università, ai fini della diffusione sul territorio dell'offerta di formazione universitaria, si articola, secondo il modello organizzativo della rete di sedi universitarie, nelle sedi di Modena e di Reggio Emilia. Le due sedi a regime avranno una sostanziale autonomia di gestione amministrativa, propri bilanci, personale docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo, specifici organismi di gestione e rappresentanze negli organi di governo dell'Ateneo con composizione numerica che sarà definita, con stessi criteri per le due sedi, dallo statuto riformato.

Per ogni sede viene nominato un pro-rettore con ampi poteri decisionali e di firma disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo.

4. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente statuto, l'Università provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.

5. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti è riservato alle strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di organizzare in piena autonomia l'attività d'insegnamento, al fine di garantirne la coerenza con gli ordinamenti curriculari. Le strutture competenti devono, inoltre, garantire l'organicità dei calendari delle lezioni e degli esami, la sistematicità delle forme di tutorato ed in genere il buon andamento dell'attività didattica.

6. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di laurea, di diploma universitari e alle scuole di specializzazione.

7. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Università può partecipare, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

8. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.

Art. 11 *(Il collegio dei revisori dei conti)*. — 1. Presso l'Università è costituito un collegio di revisori composto da cinque membri di cui tre designati dal senato accademico, uno designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, tra i suoi funzionari ed uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i suoi funzionari.

2. Il senato accademico sceglie i componenti da esso designati:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) due tra esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Ateneo.

3. Il collegio dei revisori è nominato dal rettore con proprio decreto, dura in carica tre anni, salvo revoca in caso di inadempienza, ed e rinnovabile.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 38 *(Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno)*. — 1. La partecipazione agli organismi privati di cui all'articolo precedente e la gestione delle relative quote universitarie è affidata ad un centro d'Ateneo denominato «Centro rapporti esterni dell'Università (CRE)».

2. La costituzione del centro e il relativo statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Università su parere conforme del senato accademico.

3. Il centro gode di autonomia finanziaria e contabile e ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie, legislative e regolamentari applicabili ai dipartimenti.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Università esercita la vigilanza sull'attività del centro e ne verifica i risultati della gestione.

5. Sono organi del centro il direttore, il consiglio e la giunta. La composizione, la competenza e le modalità di nomina degli organi sono disciplinate dallo statuto del centro.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università esercita le sue funzioni anche nei confronti del centro.

7. Il bilancio del centro deve perseguire il pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e, dopo la sua approvazione da parte del consiglio del centro, è trasmesso a cura del direttore al rettore dell'Università e allegato al bilancio dell'Ateneo.

Art. 62 *(Norme transitorie per la sede di Reggio Emilia)*. — 1. L'articolazione dell'Università in due sedi, fino a che non sarà raggiunto il funzionamento a regime con l'istituzione della terza facoltà nella sede di Reggio Emilia, è disciplinata dalle seguenti disposizioni transitorie.

2. I ruoli di docenti e di ricercatori istituiti nella sede di Reggio Emilia su fondi del MURST vengono attribuiti alle facoltà, ove costituite, oppure direttamente a corsi di laurea che non siano già organizzati in facoltà; vengono altresì assegnate alle strutture della sede di Reggio Emilia i ruoli delle unità del personale tecnico-amministrativo istituiti su fondi del MURST.

3. La composizione del senato accademico viene integrata dai presidi delle facoltà istituite a Reggio Emilia, da un rappresentante designato dai consigli dei corsi di laurea per ciascuna delle facoltà di cui è prevista l'istituzione a Reggio Emilia, nonché da un rappresentante designato dal consiglio di ciascun corso di laurea per il quale non sia prevista l'istituzione di una facoltà autonoma a Reggio Emilia.

4. La composizione del consiglio di amministrazione viene integrata da un rappresentante del comune, uno della provincia e uno della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 7, comma 3, lettera *n)* e commi 4 e 5, da rappresentanti di soggetti pubblici o privati di Reggio Emilia che contribuiscano al bilancio universitario.

5. Il rettore nomina per la sede di Reggio Emilia, come per quella di Modena, un pro-rettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia della sede stessa, con le prerogative ed i compiti previsti dalle vigenti normative.

6. Viene istituito un consiglio di gestione con sede in Reggio Emilia che, quale organo di coordinamento organizzativo, gestionale e amministrativo di tutte le attività relative ai corsi attivati a Reggio Emilia, esercita le funzioni delegate dal consiglio di amministrazione e provvede alla ripartizione delle assegnazioni finanziarie della sede fra strutture didattiche e di ricerca. Il consiglio di gestione è presieduto dal rettore o in sua vece dal pro-rettore della sede. La composizione del consiglio e le modalità per l'elezione o la nomina dei suoi membri e per il funzionamento vengono definite da apposito regolamento da approvarsi dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

7. A seguito dell'istituzione della sede di Reggio Emilia una norma transitoria deve essere inserita nel regolamento generale di Ateneo in attuazione della presente disciplina.

8. L'istituzione del consiglio di gestione, l'integrazione della composizione degli organi accademici e la nomina del pro-rettore debbono avvenire dopo l'approvazione dell'accordo di programma da parte del MURST e della presente norma transitoria dello statuto.

9. Lo statuto, a seguito dell'articolazione dell'Università in due sedi, dovrà essere riformato ed approvato non oltre la data in cui la riforma sarà a regime.

Art. 2.

In coerenza con l'art. 6 del protocollo d'intesa stipulato col Ministero in data 27 maggio 1998 e richiamato in premessa, il presente decreto perderà efficacia qualora le iniziative didattiche previste dal progetto di trasformazione dell'Università di Modena in «Università degli studi di Modena e Reggio Emilia», secondo il modello di Ateneo a rete di sedi non vengano approvate, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, nell'ambito della programmazione del sistema universitario nazionale o non vengano stipulati i relativi accordi di programma per la loro attuazione.

Modena, 8 giugno 1998

Il rettore: CIPOLLI

98A5656

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto interministeriale del 24 luglio 1996, con il quale è stata predisposta la tabella XVIII-*ter* concernente l'istituzione di quattordici corsi di diploma universitario nella facoltà di medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale n. 668 reso nella seduta del 21 marzo 1997;

Visto il decreto rettorale n. 769 dell'8 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1997, n. 233, supplemento ordinario;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 769 dell'8 settembre 1997, è rettificato con la seguente modifica: gli articoli 102 e 103 sono sostituiti dai seguenti articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE

Art. 102.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1. L'Università degli studi di Parma - facoltà di medicina e chirurgia istitutisce il corso di diploma universitario per infermiere.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale Sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 103.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attivita didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F071 malattie infettive, F08A chirurgia generale, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I Anno - I semestre.

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settori: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti 1.4).

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

A.6 Corso di inglese scientifico (crediti 0.7).

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area B - *Fisiopatologia* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 Corso integrato di fisiologia e scienze dell'alimentazione.

Settori: E06A fisiologia umana, E06B scienze dell'alimentazione, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A patologia generale.

B.4 Corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.5 Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II Anno.

Area C - *Medicina clinica* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I Semestre.

C.1 Corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale.

C.2 Corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 Corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

C.5 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

II Semestre.

C.6 Corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F23B scienze infermieristiche pediatriche, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 Corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C oncologia medica, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F10X urologia, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F13B malattie odontostomatologiche, F14X malattie apparato visivo, F17X malattie cutanee e veneree, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 Corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A chirurgia generale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 Corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai c.i. C7-9).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell 'intero anno).

III Anno - I semestre.

Area D - *Organizzativa e d'infermieristica applicata* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 Corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

D.2 Corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B economia sanitaria.

D.3 Corso integrato di medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa-crediti 1.0).

Settori: F07A medicina interna, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

D.4 Corso integrato di psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 Corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al c.i. D.3).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre.

Area E - *Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 Corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

E.2 Corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina.

Settori: F02X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

E.4 Corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del primo anno di corso deve:

a) aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a*1) reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

*a*2) servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

*a*3) 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b) essere in grado di:

*b*1) saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

*b*2) saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

*b*3) dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

*b*4) dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

*b*5) riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'equipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

*b*6) comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente alla fine del secondo anno di corso deve:

a) avere effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a*1) assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500);

*a*2) assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatologia e pediatria (ore 200);

*a*3) 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b) essere in grado di:

*b*1) identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

*b*2) fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, nei differenti settori operativi e nelle diverse età;

*b*3) promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del terzo anno di corso, deve:

a) aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali;

b) aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c) essere in grado di:

*c*1) identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

*c*2) pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

*c*3) pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

*c*4) contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

*c*5) analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

c6) valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di stumenti e metodologie di VRQ;

c7) collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

c8) interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

c9) dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale collaborante;

c10) dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 25 maggio 1998

Il rettore: OCCHIOCUPO

98A5759

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 115, titolo VII, facoltà di medicina e chirurgia, relativo all'elencazione dei titoli conferiti dalla facoltà, viene inserito, in ordine alfabetico il diploma universitario di podologo.

Art. 2.

All'art. 131, titolo VII, facoltà di medicina e chirurgia, relativo alle norme generali comuni ai corsi di diploma, viene inserito in ordine alfabetico il diploma universitario di podologo.

Art. 3.

Al titolo VII, dopo l'art. 150, quest'ultimo relativo al decreto universitario di ostetrica/o, vengono inseriti i nuovi art. 151 e 152 relativi al diploma universitario di podologo, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI PODOLOGO

Art. 151 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di podologo. Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante e con il rilascio del titolo di «podologo».

Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun anno di corso sarà determinato anno per anno dal

senato accademico, sentita la facoltà in relazione alla programmazione ed in particolare ai rapporti convenzionali tra l'Università e la regione Umbria.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, le patologie del piede, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666.

Art. 152 *(Ordinamento didattico)*. — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e di quelli patologici e le basi di fisiopatologia necessarie a comprendere le principali patologie del piede e ad attuare in autonomia i trattamenti diretti di pertinenza del proprio profilo professionale, nonché, su prescrizione medica, le medicazioni di lesioni superficiali ulcerative, ed a svolgere opera di educazione sanitaria in generale ed in soggetti a rischio di patologie posturali.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B Fisica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F07E Endocrinologia, F07H Reumatologia, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F17X Malattie cutanee e veneree, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, M11E Psicologia clinica.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplilicativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I Anno - I semestre:

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

1. Obiettivo: fornire le cognizioni per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici; introdurre lo studente alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 - Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di biologia, chimica medica e biochimica:

settori: E05A Biochimica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.3 - Corso integrato di anatomo-fisiologia:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 - Corso integrato di microbiologia clinica, micologia e patologia generale:

settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale.

A.5 - Corso integrato di psicologia e pedagogia:

settori: M09A Pedagogia generale, M11E Psicologia clinica.

A.6 - Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre

Area B - *Fisio-patologia generale e speciale podologica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della fisiopatologia umana integrati con le patologie del piede, ivi comprese quelle di origine vascolare con riferimento anche a problemi di interesse geriatrico.

B.1 - Corso integrato di fisiopatologia generale:

settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.2 - Corso integrato di fisiopatologia del piede:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale.

B.3 - Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria:

settori: F071 Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata.

B.4 - Corso integrato di podologia speciale I:

settori: F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

B.5 - Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre

Area C - *Principi e metodologia di terapia podologica* (crediti 6.0)

Obiettivo: lo studente deve acquisire la capacità di programmare ed attuare gli interventi non cruenti sul piede (compresi quelli in età pediatrica) e sull'apparato ungueale.

C.1 - Corso integrato di podologia speciale II:

settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19A Pediatria generale e specialistica.

C.2 - Corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia:

settori: E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

C.3 - Corso integrato di fisioterapia podologica

settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre

Area D - *Metodo e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili a situazioni cliniche* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per poter intervenire nelle patologie complicate del piede, compreso l'apparato ungueale, nonché nelle situazioni di urgenza; deve anche avere nozioni di biocompatibilità, comprese quelle sulle reazioni avverse tessutali, e quelle sulla utilizzazione di materiali biocompatibili.

D.1 - Corso integrato di podologia speciale III:

settori: F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.2 - Corso integrato di podologia d'urgenza:

settore: F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D.3 - Corso integrato di materiali biocompatibili:

settori: F04A Patologia generale, I26A Bioingegneria meccanica.

D.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre

Area E - *Area geriatrica e di sanità pubblica* (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative ai problemi dell'invecchiamento fisiologico e patologico, con i connessi aspetti sociali e culturali.

E.1 - Corso integrato di geriatria e gerontologia:

settore: F07A Medicina interna.

E.2 - Corso integrato di dermatologia e patologia infettiva podologica:

settore: F17X Malattie cutanee e veneree.

E.3 - Corso integrato di organizzazione professionale - amministrazione sanitaria - economia sanitaria e principi del management in campo sanitario:

settori: F22A Igiene generale ed applicata N10X Diritto amministrativo.

E.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche uiversitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre

Area H - *Area di medicina legale, medicina del lavoro e deontologia professionale* (crediti 3).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative delle problematiche giuridiche ed organizzative delle strutture sanitarie quelle giuridiche, deontologiche e etiche della pratica professionale.

H1 - Corso integrato di igiene e medicina preventiva del lavoro ed assistenza agli handicaps:

settori F16B Medicina fisica e riabilitativa, F22C Medicina del lavoro.

H2 - Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica:

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

H.3 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona, secondo le competenze proprie del profilo professionale (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende un'adeguata motivazione alla verifica della correttezza posturale podologica, di gruppi oppure a visite periodiche;

aver trattato almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica con vizi posturali podologici;

aver eseguito almeno 10 interventi su unghie ipertrofiche e 10 interventi su unghie incarnite;

aver eseguito almeno 40 interventi su callosità anche con trattamento ortesico;

aver collaborato, facendo parte dell'equipe diagnostico-terapeutica, alla diagnosi e prescrizione di casi di piede doloroso;

aver eseguito, con la supervisione di un istruttore podologico, la medicazione di ulcerazioni diabetiche;

aver frequentato a rotazione i seguenti reparti specialistici: reumatologia 30 ore, geriatria 30 ore, dermatologia 20 ore, medicina fisica 30 ore, ortopedia e traumatologia 40 ore e 60 ore in servizi di podologia laddove esistono, 30 ore in servizi o reparti di diabetologia, 40 ore di pediatria;

aver eseguito 20 trattamenti ortesici, finalizzati alla terapia podologica a portatori di handicap congenito o acquisito;

aver eseguito 5 trattamenti incruenti per verruche plantari;

10 casi in età pediatrica con trattamento ortesico plantare;

10 casi in età pediatrica con trattamento ortesico digitale;

10 casi in età adulta e 10 in età geriatrica con trattamenti ortesici;

aver eseguito 20 esami baropodometrici.

I trattamenti sopra elencati devono essere documentati anche con referto fotografico.

Nel Regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 5 giugno 1998

Il rettore: CALZONI

98A5717

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 5 dicembre 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 dicembre 1997;

Sentito il parere del M.U.R.S.T. del 2 aprile 1998;

Decreta:

L'art. 2 del titolo XI dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, relativo al corso di laurea in farmacia, è modificato come segue:

5. Articolazione del corso di laurea.

Area 1 - *Fisico-matematica.*

Alla fine del paragrafo viene aggiunto: «Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE n. 85/432 viene attivato l'insegnamento di fisica B01B»;

Area 2 - *Chimica.*

Alla fine del paragrafo viene aggiunto «Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE n. 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica C01A, chimica generale ed inorganica C03X e chimica organica C05X»;

Area 3 - *Biologica.*

Alla fine del paragrafo viene aggiunto: «Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE n. 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settori E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A), di farmacognosia (settore E07X o E08X)».

Area 4 - *Fisiopatologica.*

Alla fine del paragrafo viene aggiunto: «Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE n. 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia generale (settore E04A), di microbiologia (settore F05X) e di patologia generale (settore F04A)».

Area 5 - *Farmaceutica-tecnologica.*

Alla fine del paragrafo viene aggiunto: «Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE n. 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di analisi dei medicinali (settore C07X) e di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X)».

Area 6 - *Farmacologica.*

Alla fine del paragrafo viene aggiunto: «Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE n. 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di tossicologia (settore E07X)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A5653

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 27 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 129 dello statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 - serie generale - del 22 ottobre 1996;

Visto il decreto rettorale n. 135 del 28 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1997 - serie generale - con il quale è stata sostituita la «Tabella 1» dello statuto di autonomia suindicata;

Vista la delibera in data 22 aprile 1998 del senato accademico con la quale è stata deliberata la costituzione del dipartimento di «Metodi per l'economia e il territorio» e l'inserimento del suddetto dipartimento nella «Tabella 2» allegata allo statuto di Ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 75 del 12 maggio 1998 con il quale è stato costituito il dipartimento suindicato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, citato in premessa è modificato come segue: nella «Tabella 2» dell'elenco dei dipartimenti viene aggiunto il dipartimento di «Metodi per l'economia e il territorio».

Teramo, 27 maggio 1998

Il rettore: RUSSI

98A5654

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/1996, e in particolare l'art. 4 «adeguamento dell'offerta formativa»;

Viste le delibere adottate dalle autorità accademiche di questa Università in esecuzione del predetto piano di sviluppo 1994/1996, concernenti la istituzione, nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia, del corso di laurea in psicologia e del corso di laurea in scienze dell'educazione, entrambi destinati a confluire nella seconda Università di Milano;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17 commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che sussistono le condizioni previste dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia sono istituiti i corsi di laurea in psicologia e in scienze dell'educazione. Conseguentemente, lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 2.

L'art. 61 del titolo V, titolo dedicato alla facoltà di lettere e filosofia, è così riformulato: «la facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in:

lettere;

filosofia;

lingue e letterature straniere;
storia;
psicologia;
scienze dell'educazione.

Art. 3.

Nel medesimo titolo V, dopo l'art. 89 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli concernenti i nuovi corsi di laurea in psicologia e in scienze dell'educazione.

LAUREA IN PSICOLOGIA

Art. 90 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio si articola sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia della comunicazione e delle organizzazioni.

Art. 91 *(Biennio propedeutico).* — Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata (una annualità);

M10A Psicologia generale (due annualità);

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica (due annualità);

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale (una annualità);

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (una annualità);

M11B Psicologia sociale (una annualità);

M11D Psicologia dinamica (una annualità).

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;
M04X Storia contemporanea;
M05X Discipline demoetnoantropologiche;
M08A Storia della filosofia;
M08E Storia della scienza;
M09A Pedagogia generale;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
Q05A Sociologia generale;
S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 92 *(Triennio d'indirizzo).* — Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio del corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà avere luogo anche all'esterno dell'Università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA GENERALE E SPERIMENTALE

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale (tre annualità);

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica (una annualità);

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica o M10C Metodologia e tecniche della ricerca o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione o M11B Psicologia sociale (due annualità);

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica (due annualità).

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due in ogni settore):

A02B Probabilità e statistica matematica;
B01B Fisica;
K05A Sistemi di elaborazione dell'informazione;
K05B Informatica;
K05C Cibernetica;
L09A Glottologia e linguistica;
L12C limitatamente a teoria e storia della retorica;
M07B Logica e filosofia della scienza;
M07E Filosofia del linguaggio;
M08A Storia della filosofia;
M08B Storia della filosofia antica;
M08C Storia della filosofia medievale;

M08E Storia della scienza;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
S01A Statistica.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E DELLE ORGANIZZAZIONI

Aree disciplinari presenti nel triennio dell'indirizzo:
M10A Psicologia generale (una annualità);
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica (una annualità);
M11B Psicologia sociale (una annualità);
M11C Psicologia del lavoro e applicata (una annualità);
M11D Psicologia dinamica (una annualità);
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi (una annualità);
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro (una annualità);
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o M11B Psicologia sociale o M11C Psicologia del lavoro e applicata (una annualità).

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due in ogni settore):
A02B Probabilità e statistica matematica;
K05A Sistemi di elaborazione dell'informazione;
K05B Informatica;
L12C limitatamente a teoria e storia della retorica;
M07B Logica e filosofia della scienza;
M07E Filosofia del linguaggio;
M08A Storia della filosofia;
M08E Storia della scienza;
M09A Pedagogia generale;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N07X Diritto del lavoro;
P01B Politica economica;
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05D Sociologia dei processi economici;
Q02X limitatamente a teoria dell'organizzazione;
S01A Statistica;
503B Statistica sociale.

Art. 93 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 94 *(Esame di laurea).* — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 95 *(Durata e articolazione degli studi).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze dell'educazione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione, educatori professionali, esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio del corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al secondo biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 96 *(Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti).* — Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono nel complesso a venti annualità o a semestralità e annualità a esse equivalenti. Dieci annualità o semestralità e annualità a esse equivalenti sono collocate nel primo biennio, altre dieci annualità o semestralità e annualità a esse equivalenti sono collocate nel biennio di indirizzo.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio del corso di laurea.

L'articolazione del corso di laurea, il numero degli esami del primo biennio che lo studente deve aver superato per sostenere quelli del secondo biennio, i piani di studio con i relativi insegnamenti obbligatori e propedeutici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dal consiglio della struttura didattica con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio del corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità o semestralità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune (quali I, II, III, istituzioni), nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

Il consiglio della struttura didattica competente potrà sostituire gli insegnamenti indicati con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale.

Art. 97 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio per una durata pari a dieci annualità o semestralità e annualità a esse equivalenti, e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto per una durata pari a dieci annualità o a semestralità e annualità a esse equivalenti, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio del corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso settore scientifico-disciplinare o di diverso settore ma compresi nella stessa area.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 98 *(Insegnamenti del biennio propedeutico)*:

a) Insegnamenti di area pedagogica.

Tutti gli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F.

b) Insegnamenti di area filosofica.

Tutti gli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari M07A, M07B, M07C, M07D, M07E, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E. Filosofia dell'educazione (M09A).

c) Insegnamenti di area psicologica.

Tutti gli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari M10A, M10B, M10C, M11A, M11B, M11C, M11D, M11E.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica.

Tutti gli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari M05X, Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E, Q05F, Q05G. Pedagogia interculturale (M09A). Pedagogia sociale (M09A).

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca. Metodologia della ricerca pedagogica (M09A). Pedagogia sperimentale (M09F). Tecniche di osservazione del comportamento infantile (M11A). Tecniche dell'intervista e del questionario (M11B). Metodologia delle scienze umane (Q05A). Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A). Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi (S03B).

f) Insegnamenti di area storica.

Tutti gli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, M01X, M02A, M04X.

g) Insegnamenti opzionali.

Tutti gli insegnamenti attivati dai corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca, di area storica e opzionali devono essere seguiti rispettivamente per sei, quattro, due, due, due, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali equivalenti, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Nel corso del primo biennio lo studente deve anche seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso annuale o semestrale di informatica, tra quelli attivati nell'Ateneo. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio del corso di laurea.

Art. 99 *(Insegnamenti del secondo biennio)*.

Indirizzo «insegnanti di scienze dell'educazione»:

a) Insegnamenti di area pedagogica.

Tutti gli insegnamenti di area pedagogica del biennio propedeutico.

b) Insegnamenti di area filosofica.

Tutti gli insegnamenti di area filosofica del biennio propedeutico.

c) Insegnamenti di area psicologica.

Tutti gli insegnamenti di area psicologica del biennio propedeutico.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica.

Tutti gli insegnamenti di area socio-antropologica del biennio propedeutico.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca.

Tutti gli insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca del biennio propedeutico.

f) Insegnamenti di area storica.

Tutti gli insegnamenti di area storica.

g) Insegnamenti di area giuridica.

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per sei, sei e quattro corsi semestrali o corsi annuali e semestrali equivalenti, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio del corso di laurea, scelgono quattro corsi semestrali o corsi annuali e semestrali equivalenti tra gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e riguardanti la metodologia della ricerca.

Indirizzo «educatori professionali»:

a) Insegnamenti di area pedagogica.

Tutti gli insegnamenti di area pedagogica del biennio propedeutico.

b) Insegnamenti di area filosofica.

Tutti gli insegnamenti di area filosofica del biennio propedeutico.

c) Insegnamenti di area psicologica.

Tutti gli insegnamenti di area psicologica del biennio propedeutico.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica.

Tutti gli insegnamenti di area socio-antropologica del biennio propedeutico.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca.

Tutti gli insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca del biennio propedeutico.

f) Insegnamenti di area bio-medica:

biologia generale E02C);

pedagogia medica (F02X);

geriatria e gerontologia F07A);

pediatria preventiva e sociale (F11A);

psichiatria (F11A);

neuropsichiatria infantile (F19B);

educazione sanitaria (F22A);

bioetica (M07C).

g) Insegnamenti di area giuridica:

diritto della sicurezza sociale N07X);

diritto regionale e degli enti locali N09X);

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X);

diritto dell'ambiente N10X);

legislazione dei beni culturali N10X);

legislazione minorile (N17X).

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Tutti gli insegnamenti compresi nei settori scientifico-disciplinari L09A, L10A, L11A, L12A, L12B, L12C, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C, M09D, M12A, M13X.

Teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B).

Tutti gli insegnamenti di lingua e letteratura straniera moderna e contemporanea.

i) Insegnamenti riguardanti lo studio dell'ambiente e del territorio.

Tutti gli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari M06A, M06B.

Ecologia (E03A).

Educazione ambientale (M09C).

Cooperazione allo sviluppo (P01H).

Sociologia urbana e rurale (Q05D).

Gli insegnamenti di area filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sei, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali equivalenti, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio del corso di laurea, scelgono dieci corsi semestrali o corsi annuali e semestrali equivalenti tra gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, della conservazione, documentazione e comunicazione delle forme della cultura e dello studio dell'ambiente e del territorio.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche, secondo modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea.

Indirizzo «esperti nei processi di formazione»:

a) Insegnamenti di area pedagogica.

Tutti gli insegnamenti di area pedagogica del biennio propedeutico.

b) Insegnamenti di area filosofica.

Tutti gli insegnamenti di area filosofica del biennio propedeutico.

c) Insegnamenti di area psicologica.

Tuffi gli insegnamenti di area psicologica del biennio propedeutico.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica.

Tutti gli insegnamenti di area socio-antropologica del biennio propedeutico.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca.

Tutti gli insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca del biennio propedeutico.

f) Insegnamenti riguardanti i problemi dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione.

Tutti gli insegnamenti compresi nei settori scientifico-disciplinari M11C, P02D, e Q05C. Storia economica e sociale dell'età moderna (M02A).

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09A).

Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica (P01B).

Economia aziendale (P02A).

Strategia e politica aziendale (P02A).

Teoria dell'organizzazione (Q02X).

Teoria dell'informazione (Q05B).

Teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B).

Teoria e tecniche della comunicazione pubblica (Q05B).

Storia dell'industria (P03X).

Storia economica (P03X).

g) Insegnamenti di area giuridica.

Diritto del lavoro (N07X).

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X).

Diritto amministrativo (N10X).

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, comunicazione e informazione devono essere seguiti rispettivamente per sei, due e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali equivalenti, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio del corso di laurea, devono seguire sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali equivalenti tra gli insegnamenti di area filosofica, psicologica, socio-antropologica e giuridica. Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 maggio 1998

Il rettore: MANTEGAZZA

98A5655

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998 sono state conferite le seguenti onorificenze:

Medaglia d'argento

All'App. CC. U.P.G. Roberto Diamanti, nato il 29 luglio 1955 a Lendinara (Rovigo), con la motivazione. — «Comandante interinale di stazione distaccata, con spiccata iniziativa, non esitava ad intraprendere, da solo ed a bordo della propria autovettura, le ricerche di pericolosi malviventi armati che, poco prima, avevano consumato una rapina in danno di ufficio postale. Intercettati due dei malfattori, con coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, ne anticipava l'azione di fuoco ferendoli mortalmente con l'arma in dotazione. Forniva inoltre determinante contributo nelle successive indagini conclusesi con l'individuazione e l'arresto di altri due complici. Chiaro esempio di elette virtù militari, elevatissimo senso del dovere e non comuni doti di ardimento». — Castelbaldo (Padova), 20 dicembre 1994.

Medaglia di bronzo

All'App. CC. Massimiliano Rosazza, nato il 28 agosto 1967 a Voghera (Pavia), con la motivazione. — «In servizio di pattuglia automontata, intervenuto su ordine della centrale operativa in supporto a militari in abito civile di altro comando provinciale che avevano localizzato due pericolosi malviventi, autori di efferato omicidio di maresciallo dell'Arma, non esitava ad affrontarli, con grande sprezzo del pericolo. Benché fatto segno ad azione di fuoco da parte di uno di essi e ferito ad un braccio, reagiva con l'arma in dotazione, colpendo mortalmente uno dei malviventi e ferendo il secondo, che veniva catturato. Chiaro esempio di ardimento, altissimo senso del dovere ed eccezionali virtù militari». — Milano, 23 agosto 1996.

98A5764

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° luglio 1998

Dollaro USA	1787,72
ECU	1950,40
Marco tedesco	985,08
Franco francese	293,85
Lira sterlina	2969,94
Fiorino olandese	873,98
Franco belga	47,765
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,61
Lira irlandese	2480,82
Dracma greca	5,855
Escudo portoghese	9,625
Dollaro canadese	1218,21
Yen giapponese	12,936
Franco svizzero	1169,97
Scellino austriaco	140,02
Corona norvegese	232,04
Corona svedese	222,62
Marco finlandese	324,13
Dollaro australiano	1110,71

98A5845

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prevacun FT»

Decreto n. 82 del 18 giugno 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario PREVACUN FT vaccino inattivato contro l'influenza degli equini ed il tetano.

Titolare A.I.C.: ditta estera Hoechst Roussel Vet GmbH - Wiesbaden - Germania, rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l., socio unico - Milano, codice fiscale 11494040154.

Modifiche apportate: denominazione: il vaccino è ora denominato «Prevacun NT».

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 2 ml di vaccino (1 dose); antigeni inattivati di virus dell'influenza (Mixovirus): tipo A equi 1 (Praga/1/56) almeno 2.000 UHQA, tipo A equi 2 (Miami 63) almeno 2.000 UHA, tipo A equi 2 (Newmarket/2/93) almeno 2.000 UHA, anatossina tetanica adsorbita 150 I.U.

Eccipienti: invariati.

Confezione: è autorizzato l'immissione in commercio della nuova confezione 5 siringhe precaricate monodose. A.I.C. n. 101389056.

Produttore: ferma restando l'officina di produzione - Behringwerke AG - Marburg (Germania).

Le operazioni terminali di confezionamento dei flaconi vengono ora effettuate da: Hoechst Roussel Vet GmbH - Unterschleißeim - Monaco (Germania), mentre le operazioni terminali di confezionamento delle siringhe vengono effettuate da: Vetter Pharma Fertigungs GmbH - Co. KG - Schützenstr 99-101 Ravensburg (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dectomax»

Decreto n. 83 del 18 giugno 1998

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX (doramectina) soluzione iniettabile 1% per bovini, nelle confezioni flacone da 50, 200 e 500 ml; A.I.C. rispettivamente numeri 100400011, 100400023 e 100400035.

Titolare A.I.C.: Società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate: specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata anche alla specie ovina e suina.

Tempo di attesa:

carni:

bovini: 42 giorni;

ovini: 35 giorni;

suini: 37 giorni.

Avvertenze: da non utilizzare in bovine o pecore in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: le confezioni sottoindicate e con i numeri di A.I.C. a fianco indicati sono destinate alla specie bovina e ovina:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100400011;

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 100400023;

flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100400035.

Le confezioni sottoindicate con i numeri di A.I.C. a fianco indicati sono destinate alla specie suina:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100400050;

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 100400047;

flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100400062.

I lotti già prodotti e destinati alla sola specie bovina possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan»

Decreto n. 84 del 18 giugno 1998

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN (cefquinone), cefalosporina iniettabile per il trattamento delle infezioni batteriche del tratto respiratorio dei bovini.

Titolare A.I.C.: società Hoechst Veterinaria S.r.l. - socio unico - con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr, 5, codice fiscale 11494040154.

Modifiche apportate: nuova confezione: 1 flacone multidose da 100 ml a tappo perforabile. A.I.C. n. 101593022.

Conservazione: il periodo massimo di impiego della specialità, dopo la prima apertura dei flaconi, ora autorizzato è di 4 settimane.

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr, 5.

Produttore: Hoechst Roussel Vet GmbH - 85701 Unterschleissheim - Germania.

I lotti già prodotti della confezione flacone multidose da 50 ml a tappo perforabile, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril 0,5%»

Decreto n. 85 del 18 giugno 1998

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL 0,5% (enrofloxacin), flacone da 100 ml; e 250 ml; A.I.C. rispettivamente numeri 101064018 e 101064020.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 216, codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata: regime di dispensazione: il regime di dispensazione ora autorizzato, limitatamente alla confezione flacone da 100 ml, è il seguente: da vendersi su presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia semplice.

I lotti già prodotti della specialità suddetta, limitatamente alla confezione flacone da 100 ml, avente il regime di dispensazione precedentemente autorizzato, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foliben»

Estratto decreto n. 127 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Irbi S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 35127 Aprilia (Latina), codice fiscale 00463740589:

Specialità: FOLIBEN:

10 compresse 15 mg, A.I.C. n. 026971010;

im IV 1 flac. liof. 50 mg + solv., A.I.C. n. 026971034;

10 compresse 7,5 mg, A.I.C. n. 026971046;

1 flacone liof. 25 mg + 1 f. solv., A.I.C. n. 026971059,

e ora trasferita alla società: Istoria farmaceutici S.p.a., con sede in Riviera Francia, 3/A, Padova, codice fiscale 00643730419.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoh 2»

Estratto decreto n. 228 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in via Pellicceria, 10 - 50100 Firenze, codice fiscale 00421210485:

Specialità: NEOH 2:

28 compresse 75 mg, A.I.C. n. 027777010;

«150» 14 compresse 150 mg, A.I.C. n. 027777022,

e ora trasferita alla società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma, codice fiscale 08205300588.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rosamin»

Estratto decreto n. 230 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Edmond Pharma S.r.l., con sede in via Gadames, 58 - 20100 Milano, codice fiscale 00804270155:

Specialità: ROSAMIN:

50 compresse 20 mg, A.I.C. n. 027264011;

30 compresse 40 mg, A.I.C. n. 027264023,

e ora trasferita alla società: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale 00410650584.

Produzione, controllo e confezionamento: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in via Pontina km 30,400, Pomezia (Roma).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estradurin»

Estratto decreto n. 235 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Parke-Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate (Milano), codice fiscale 09810140153:

Specialità medicinale: ESTRADURIN:

confezione im 1 fl. + 1 f. 40 mg, A.I.C. n. 018147013,

è ora trasferita alla società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 07089990159.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Pharmacia & Upjohn S.p.a., sita in Nerviano (Milano), viale Pasteur, 10.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5746

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lio Crio»

Estratto decreto n. 236 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in via Darwin, 22 - 20143 Milano, codice fiscale 008225190150:

Specialità: LIO CRIO:

fl. 500 U.I. fatt. VIII + solv. 20 ml, A.I.C. n. 026223026,

è ora trasferita alla società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in viale Tunisia, 39 - 20124 Milano, codice fiscale 10438250150.

Produzione, controllo e confezionamento: Farma Biagini S.p.a., con sede in Bolognana, Gallicano (Lucca).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottanunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pir Tre»

Estratto decreto n. 237 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Istituto biochimico sperimentale Ibis S.p.a., con sede in viale Machiavelli, 31 - Firenze, codice fiscale 03642900488:

Specialità medicinale: PIR TRE:

confezione 10 compresse, A.I.C. n. 001755038,

è ora trasferita alla società: Pietrasanta Pharma S.r.l., con sede in via S. Francesco, 67, Viareggio (Lucca), codice fiscale 01194030464.

Con variazione della denominazione in: CONTRALGEN.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: European Generics Vandervel Group S.r.l., con sede in via Follereau, 25, Nembro (Bergamo).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zadaxin»

Estratto decreto n. 270 del 19 giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale 00048700520:

Specialità: ZADAXIN:

flacone liof. 2 mg + f solv. 1 ml, A.I.C. n. 028364014;

flacone liof. 1,6 mg + f solv. 1 ml, A.I.C. n. 028364026;

è ora trasferita alla società: Sciclone Pharmaceuticals Italy S.r.l., con sede in piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano, codice fiscale n. 12259830151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina DBL»

Estratto decreto R.A.I.C. n. 280 del 19 giugno 1998

Al decreto n. 319 dell'8 maggio 1995 di modifica del decreto n. A/1132/1194 del 31 ottobre 1994 relativo alla specialità «VINCRISTINA DBL», nella confezione «siringa pronta 1 mg/1 ml»: A.I.C. n. 028492015 (in base 10), 0V5J7H (in base 32).

Titolare A.I.C.: D.B.L. David Bull Laboratoires, Warwick - Gran Bretagna, è apportata la seguente variazione:

la titolarità dell'A.I.C. è modificata in: Faulding Pharmaceuticals PLC, sita in Warwick CV34 6 RS (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Faulding Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Capurro, 13, codice fiscale n. 07129970633.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo, della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata dalla D.B.L. David Bull Laboratoires Ply Ltd. nello stabilimento sito in Victoria, 7 - 23 Lexia Place Mulgrave (Australia), i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare nello stabilimento sito in Applied Analysis Limited, Rowley House, Tokensire Business Park, 3 Hull Road, Woodmansey, Hull, Hu 17 OTB (Gran Betagna).

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

98A5737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Technescan MAG 3 DRN 4334».

Estratto decreto n. 241 del 1° giugno 1998

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TECHNESCAN MAG 3 DRN 4334 nella forma e confezione:

kit diagnostico 5 flaconi liofilizzato × 18 mg,

rilasciata alla società Mallinckrodt Medical B.V. (Olanda), con sede legale e domicilio fiscale in Westerduinweg, 3 NL-1755 Le Petten, Olanda, rappresentata in Italia dalla società Byk Gulden S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormanno (Milano), via Giotto, 1, codice fiscale 00696360155, viene attribuito il numero di autorizzazione seguente:

A.I.C. n. 034032019 (in base 10), 10GLDM (in base 32).

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Litrison»

Estratto decreto MCpR n. 246 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale LITRISON nella forma e confezione: 60 compresse rivestite per uso orale rilasciata alla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157, sono apportate le seguenti modifiche:

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: tiamina nitrato 1,941 mg, riboflavina 2 mg, piridossina cloridrato (vit B6) 2 mg, nicotinamide 6 mg, biotina 0,1 mg, cianocobalamina (vit B12) 0,67 mcg, acido folico 0,4 mg, alfa tocoferolo acetato (vit E) 3 mg, calcio pantotenato 3,482 mg;

eccipienti: talco, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, lattosio, polietilenglicole 6000, copolimero dell'acido metacrilico, amido di riso, E161 g (cantaxantina), gomma arabica, paraffina liquida, paraffina solida, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali polivitaminici.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

60 compresse rivestite;

A.I.C. n. 007657024 (in base 10), 079PL0 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5665

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normogin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 319 del 1° giugno 1998

Specialità medicinale: NORMOGIN:

6 candelette vaginali 1 g, A.I.C. n. 009132010.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Baldacci S.p.a., via S. Michele degli Scalzi, 73 - 56100 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: lattosio 958,6 mg, magnesio stearato 1,4 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A5742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucolysin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 324 del 1° giugno 1998

Specialità medicinale: MUCOLYSIN (tutte le confezioni).

Società Farmila farmaceutici Milano S.r.l., via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio a medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP).

È approvata la modifica del regime di fornitura della suddetta specialità medicinale da farmaco soggetto a prescrizione medica a farmaco non soggetto a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: MUCOLYSIN:

i.m. i.v. 6 fiale 3 ml, A.I.C. n. 023380165.

Oggetto provvedimento di modifica: eliminazione di vie di somministrazione.

È approvata per la confezione 6 fiale 3 ml la modifica delle vie di somministrazione con l'eliminazione della via parenterale sia i.m. che i.v. lasciando solo l'uso aereosol.

I lotti già prodotti, precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A5740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diane»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 325 del 1° giugno 1998

Specialità medicinale: DIANE, 21 confetti, A.I.C. n. 023777030.

Società Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 4 a 5 anni. È altresì autorizzata, per adeguamento agli standard terms, la variazione della fòrma farmaceutica da «confetti» a «compresse rivestite».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data indicata in etichetta.

98A5743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dromos»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 330 del 1° giugno 1998

Specialità medicinale: DROMOS, 30 compresse, A.I.C. numero 028776019.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato.

eccipienti: cellulosa microcristallina 61,5 mg, polivinilpirrolidone 18,0 mg, crospovidone 30,0 mg, magnesio stearato 7,5 mg, silice precipitata 3,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 10,0 mg, polietilenglicole 6000 mg 2,5, titanio biossido 1,8 mg, copolimero metacrilato 8,3 mg, talco triventilato 2,4 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A5739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iridina Light»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 354 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: IRIDINA LIGHT, gocce oculari flac. 15 ml, A.I.C. n. 032193017.

Società Montefarmaco OTC S.p.a., via F. Turati, 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

nuova confezione (modifica quantità prodotto per confezione);

nuova confezione (in sostituzione);

modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato.

eccipienti: sodio edetato 0,025 g, acqua distillata di Hamamelis 10,000 g, acqua distillata di camomilla 1,000 g, metilcellulosa (eliminata), acido jaluronico 0,200 g, sodio clururo 0,900 g, trietanolamina (eliminata), acqua depurata sterile q.b. a 100 ml.

È altresì autorizzata la sostituzione della confezione «gocce oculari flacone 15 ml con numero di A.I.C. 032193017» con la confezione «gocce oculari flacone 10 ml con numero di A.I.C. 032193029».

I lotti già prodotti contraddistinti con numero di A.I.C. n. 032193017, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A5738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iridina Due»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 355 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: IRIDINA DUE, flacone collirio 15 ml, A.I.C. n. 026630018.

Società Montefarmaco OTC S.p.a., via F. Turati, 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

nuova confezione (modifica quantità prodotto per confezione);

nuova confezione (in sostituzione);

cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario.

Si autorizza la modifica della quantità del prodotto per confezione con conseguente sostituzione della confezione da 15 ml con A.I.C. n. 026630018 a 10 ml con A.I.C. n. 026630020. Viene altresì approvata la modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

I lotti già prodotti, contraddistinti con A.I.C. n. 026630018 precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A5726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Frone», «Geref», «Metrodin HP», «Pergogreen», «Profasi HP», «Saizen», «Serofene», «Stilamin» e «Ukidan».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 356 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinali: FRONE, GEREF, METRODIN HP, PERGOGREEN, PROFASI HP, SAIZEN, SEROFENE, STILAMIN, UKIDAN.

Società Serono Pharma S.p.a., via Casilina, 125 - Roma.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni delle specialità medicinali:

FRONE: 3 flac. liof. 1.000.000 U.I. + 3 fiale 1 ml, A.I.C. n. 025409069; pomata 500.000 U.I. 5 g, A.I.C. n. 025409071; gocce 3 f., 600.000 U.I. + 3 sir. 1,2 ml, A.I.C. n. 025409083; 3 flac. liof. 3.000.000 U.I. + 3 fiale 2 ml, A.I.C. n. 025409095; 1 fl liof. 3.000.000 U.I. + f. solv., A.I.C. n. 025409107;

GEREF: 1 fiala liof. 50 mcg + 1 f. solv., A.I.C. n. 026976011;

METRODIN HP: «75» im sc 1 fiala liof. 75 U.I. + 1 fiala solv., A.I.C. n. 029143017; «150» im sc f. liof. 150 U.I. + solv., A.I.C. n. 029143029;

PERGOGREEN: «75» 1 fiala liof. FSH 75 U.I. + LH 35 U.I. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 028412017; «150» 1 fiala liof. FSH 150 U.I. + LH 70 U.I. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 028412029;

PROFASI HP: im 2 f. + 2 f. 500 U.I., A.I.C. n. 003247018; im 2 f. + 2 f. 1.000 U.I., A.I.C. n. 003247020; im 2 f. + 2 f. 2.000 U.I., A.I.C. n. 003247032; im 1 fiala 5.000 U.I. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 003247044; im 2 f. + 2 f. 250 U.I., A.I.C. n. 003247057;

SAIZEN: 1 flac. liof. 4 U.I. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 026863011; 3 flac. liof. 4 U.I. + 3 f. solv. 1 ml, A.I.C. n. 026863023; flac. liof. 10 U.I. + solv. 5 ml, A.I.C. n. 026863035; flac. liof. 2 U.I. + f. solv. 1 ml, A.I.C. n. 026863047;

SEROFENE: 30 cps 50 mg, A.I.C. n. 026972012;

STILAMIN: iv 1 fiala 250 mcg + 1 f. solv., A.I.C. n. 024724015; iv 1 f. liof. 3 mg + 1 f. solv., A.I.C. n. 024724027; 1 fiala 750 mcg + 1 f. solv. 2 ml, A.I.C. n. 024724039;

UKIDAN: iv 1 fl + 1 f. 5.000 U.I., A.I.C. n. 023208010; iv 1 fl + 1 f. 25.000 U.I., A.I.C. n. 023208022; iv 1 fl + 1 f. 5.000 U.I., A.I.C. n. 023208034; iv 1 fl + 1 f. 100.000 U.I., A.I.C. n. 023208046; iv 1 fl + 1 f. 250.000 U.I., A.I.C. n. 023208059; iv 1 fl + 1 f. solv. 500.000 U.I., A.I.C. n. 023208061; iv 1 fl + 1 f. solv. 1.000.000 U.I., A.I.C. n. 023208073,

prodotti anteriormente al 22 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 489/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 20 giugno 1998.

98A5728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antidrasi»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 357 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: ANTIDRASI, 20 compresse 50 mg.

Società Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Antidrasi» 20 compresse 50 mg contraddistinti dall'A.I.C. n. 015413038 prodotti anteriormente al 2 maggio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 178/97 del 2 aprile 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensate al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elmex Gel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 358 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: ELMEX GEL.

Società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., viale G. B. Stucchi, 110 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Elmex gel» tubo 25 g, contraddistinti dall'A.I.C. n. 026487013 prodotti anteriormente al 22 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 450/97 del 21 ottobre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensate al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 20 giugno 1998.

98A5727

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visublefarite»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 359 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: VISUBLEFARITE collirio 10 ml.

Società Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Visublefarite» collirio 10 ml, contraddistinti dal n. di A.I.C. 020085027 prodotti anteriormente al 2 maggio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 175/97 del 2 aprile 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensate al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5729

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione concessa alla «Gruppo POS S.r.l.», in Marghera, a gestire un magazzino generale

Con decreto ministeriale 3 giugno 1998 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla «Gruppo POS S.r.l.», con sede in Marghera (Venezia), via Cruto, 4, è stata revocata per cessazione di attività.

98A5760

Modificazione alla denominazione sociale della società «Fincentro - Società a responsabilità limitata», in Firenze

Con decreto ministeriale 22 giugno 1998 è modificata la denominazione sociale della società «Fincentro - Società a responsabilità limitata», con sede in Firenze, con decorrenza dal 10 ottobre 1997.

98A5761

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Battipaglia

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 16 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 296 del 13 maggio 1998, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 235 e la porzione di manufatto ivi insistente, di pertinenza d.m., acquisito allo Stato (facente parte della maggiore consistenza del manufatto realizzato su suolo patrimoniale, acquisito allo Stato), ubicate nel comune di Battipaglia, in località Lago, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 15, mappale n. 615.

98A5762

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 10 giugno 1998 la dott.ssa Silvia Coppola è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa manifatturiera S. Giorgio di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Matino (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 21 gennaio 1993 in sostituzione del dott. Mario Marini, revocato dall'incarico.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1998 il dott. Filippi Renato è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa edilizia «Domus II», con sede in Torino, costituita il 3 novembre 1982 per rogito notaio dott. Agostino Revigliono.

98A5763

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24587 del 26 maggio 1998, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 14 febbraio 1995, dipendenti della S.c.r.l. Società edifici servizi generali, con sede in Perugia, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1996 al 30 aprile 1996.

La corresponsione del trattattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° maggio 1996 al 14 maggio 1996.

Con decreto ministeriale n. 24588 del 26 maggio 1998, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 24 aprile 1995, dipendenti della S.p.a. Recchi Energy, con sede in Torino, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1996 al 23 giugno 1996.

La corresponsione del trattattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 24 giugno 1996 al 20 luglio 1996.

Con decreto ministeriale n. 24589 del 26 maggio 1998, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 17 aprile 1995, dipendenti della S.c. a r.l. Spina consortile, con sede in Fontignano (Perugia), impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 18 marzo 1996 al 17 giugno 1996.

La corresponsione del trattattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 giugno 1996 al 13 luglio 1996.

Con decreto ministeriale n. 24590 del 26 maggio 1998, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 14 febbraio 1995, dipendenti della S.c. a r.l. Cocep, con sede in Perugia, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1996 al 30 aprile 1996.

La corresponsione del trattattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° maggio 1996 al 15 maggio 1996.

Con decreto ministeriale n. 24591 del 26 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imper, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per i

quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 97 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imper, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24592 del 26 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E., con sede in Valdobbiadene (Treviso), e unità di Valdobbiadene (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unità, su un organico complessivo di 127 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24593 del 26 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova American Laundry, con sede in Melito di Napoli (Napoli), e unità di Melito di Napoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 137 unità, su un organico complessivo di 222 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova American Laundry, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24594 del 26 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

98A5766

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 24602 del 26 maggio 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 25 agosto 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Noepoli (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento dei centri abitati dell'area depressa della valle del collegamento dei centri abitati dell'area depressa della valle del «Sinni»; III tronco dal ponte della s.s. 92 al ponte di S. Costantino.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 febbraio 1999 al 24 agosto 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 agosto 1999 al 24 novembre 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24603 del 26 maggio 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 4 marzo 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di S. Severina (Crotone). — Imprese impegnate nei lavori relativi al restauro, valorizzazione e riuso del Castello di S. Severina.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 marzo 1998 al 3 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 settembre 1998 al 3 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 settembre 1999 al 3 giugno 1999 (limite massimo).

98A5767

UNIVERSITÀ DI UDINE

Avviso riguardante il diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente amministrativo, sesta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo-contabile, presso il dipartimento di chimica.

Il diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente amministrativo, sesta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo-contabile, presso il dipartimento di chimica dell'Università degli studi di Udine, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 34 del 5 maggio 1998, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - *n. 51 del 3 luglio 1998.*

98A5689

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare C11X: «Chimica dell'ambiente e dei beni culturali».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5765

COMUNE DI CESIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CESIO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione, per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998 in attuazione dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

98A5818

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189